REGOLAMENTO (CEE) N. 3049/74 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ad alcuni prodotti finiti e semilavorati originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali di cui ai capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles originari dei paesi in via di sviluppo :

considerando tuttavia che, per i prodotti tessili di cotone che erano coperti dall'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone [1], l'offerta in questione prevede di accordare le preferenze, sotto forma di massimali in franchigia da dazi, ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate firmatari dell'accordo a lungo termine o, eventualmente, ai paesi beneficiari che assumano nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo, e ciò per la durata dell'accordo stesso ; che, tenuto conto in particolare del legame che stabiliva l'articolo 6 dell'accordo a lungo termine tra i prodotti di cotone e i prodotti di sostituzione, sembra giustificato, nella fattispecie e trattandosi di una sospensione totale dei dazi doganali, sottoporre ad un regime identico a quello sopra descritto i prodotti tessili di sostituzione che figurano nell'elenco condizionale di riduzioni parziali e limitate dei dazi doganali depositato presso il GATT dalla Comunità in occasione degli ultimi negoziati tariffari ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD risulta fra l'altro che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può, tra l'altro, ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che dovessero verificarsi nei paesi associati in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando inoltre che la Conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri delle Comunità o aderenti a queste ultime, tenutasi a Parigi nei giorni 19—21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente il volume delle importazioni di manufatti in provenienza dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [2], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica nei nuovi Stati membri dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che, per le varie categorie di prodotti tessili in questione, il regolamento (CEE) n. 3045/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili di cotone e assimilati originari di paesi in via di sviluppo [3] e il regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili di cotone e assimilati originari di paesi in via di sviluppo [4], hanno aperto la suddetta offerta, per il 1975, a favore dei paesi in via di sviluppo nell'allegato B dei suddetti regolamenti e in possesso dei requisiti di cui sopra ; che detta misura è stata presa a titolo transitorio, dato che la Commissione dà per scontato il fatto che i paesi così interessati prenderebbero le misure che garantiscano il rispetto di obiettivi equivalenti, per lo meno

---

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 29.

[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

[3] Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

[4] Vedasi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

durante il 1975 in attesa che venga applicato l'« Accordo sul commercio internazionale dei tessili » [1] ; che la Iugoslavia, da parte sua, ha assunto impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro dell'accordo a lungo termine ; che sembra quindi opportuno, per le stesse considerazioni, concedere alla Iugoslavia il beneficio delle preferenze tariffarie per i prodotti tessili in questione, e ciò anche per il 1975 ; che, al fine di mantenere immutati i vantaggi di cui dispongono i beneficiari attuali per questi stessi prodotti, è opportuno stabilire massimali distinti a dazio nullo accessibili esclusivamente ai prodotti originari della Iugoslavia ; che è opportuno che ciascun massimale concordi normalmente con l'importo massimo previsto dai regolamenti (CEE) n. 3045/74 e (CEE) n. 3046/74 per i prodotti corrispondenti, con un limite inferiore e un limite superiore pari rispettivamente al 10 % e al 100 % delle esportazioni iugoslave verso la Comunità realizzate nel 1968 per le categorie dei prodotti considerati ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti oggetto dell'allegato del presente regolamento, che la Comunità apra, fino al 31 dicembre 1975, dei contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazio doganale entro il limite degli importi indicati, in tonnellate, per ciascuno di essi ; che occorre riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari della Iugoslavia e che la nozione di prodotti originari deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [2] ;

considerando che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra Stati membri sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti ; che l'applicazione dei principi generalmente adottati per la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi comporta, nel caso specifico e data la diversità dei prodotti in questione, dei calcoli tanto più malagevoli da stabilire in quanto i dati statistici occorrenti si rivelano talvolta incompleti o non abbastanza precisi e rappresentativi ; che i tempi necessari per questi calcoli non sono conciliabili con la necessaria continuità nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno ricorrere, in questa fase, ancora ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri ; che, sulla base di criteri d'ordine economico generale, quali il commercio estero nel settore tessile, il prodotto nazionale lordo e la popolazione, le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite come segue per l'esercizio contingentale considerato :

Germania	27 %
Benelux	10 %
Francia	19 %
Italia	14 %
Danimarca	7 %
Irlanda	1 %
Regno Unito	22 %

considerando che, trattandosi di contingenti tariffari di volume in genere relativamente poco elevato, pur senza derogare alla natura comunitaria dei suddetti contingenti, è possibile prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tanto più che, in questo settore particolarmente sensibile, il principio che comporta l'istituzione di una parte di riserva può essere applicato soltanto progressivamente, tenendo tuttavia conto delle modalità di gestione fissate nel quadro generale delle preferenze tariffarie generalizzate ; che tale ripartizione sembra quindi potersi effettuare secondo le percentuali indicate nella tabella precedente ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux e che quindi, nella ripartizione dei contingenti tariffari in questione, le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Con decorrenza dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1975, i dazi della tariffa doganale comune ed i dazi delle tariffe dei nuovi Stati membri relativi ai prodotti di cui all'allegato sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comuni-

[1] GU n. L 118 del 30. 4. 1974, pag. 1.
[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

tari il cui volume, espresso in tonnellate, è indicato a fronte di ciascun prodotto nella colonna 3 dell'allegato.

L'Irlanda è autorizzata ad applicare dazi contingentali pari ai dazi che essa applica per gli stessi prodotti nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari della Iugoslavia. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono ripartiti in aliquote che ammontano, per ciascuno Stato membro, agli importi indicati nella colonna 4 dell'allegato a fronte di ciascuna categoria di prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso all'aliquota loro assegnata.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti presentati in dogana muniti di dichiarazioni di immissione al consumo e accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Una merce può essere ammessa al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza delle disposizioni precedenti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

ALLEGATO

Elenco dei prodotti originari della Iugoslavia ed oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (3)	Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (4)	
	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:			
		B. altri:			
		II. non nominati:			
		misuranti per kg, in filati semplici:			
1		— 14 000 m o meno	75	Germania:	20,25
				Benelux:	7,50
				Francia:	14,25
				Italia:	10,50
				Danimarca:	5,25
				Irlanda:	0,75
				Regno Unito:	16,50
2		— da 14 000 m esclusi a 40 000 m inclusi	1 346	Germania:	363,42
				Benelux:	134,60
				Francia:	255,74
				Italia:	188,44
				Danimarca:	94,22
				Irlanda:	13,46
				Regno Unito:	296,12
3		— da 40 000 m esclusi a 80 000 m inclusi	462	Germania:	124,74
				Benelux:	46,20
				Francia:	87,78
				Italia:	64,68
				Danimarca:	32,34
				Irlanda:	4,62
				Regno Unito:	101,64
4		— da 80 000 m esclusi a 120 000 m esclusi	68	Germania:	18,36
				Benelux:	6,80
				Francia:	12,92
				Italia:	9,52
				Danimarca:	4,76
				Irlanda:	0,68
				Regno Unito:	14,96
	55.09	Altri tessuti di cotone:			
		A. contenenti almeno 85% in peso, di cotone:			
		I. di larghezza inferiore a 85 cm:			
5		— greggi	40	Germania:	10,80
				Benelux:	4,00
				Francia:	7,60
				Italia:	5,60
				Danimarca:	2,80
				Irlanda:	0,40
				Regno Unito:	8,80

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (3)	Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (4)	
6	55.09 *(seguito)*	— altri	120	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	32,40 12,00 22,80 16,80 8,40 1,20 26,40
		II. altri: — greggi, di una larghezza:			
7		— da 85 cm inclusi a 115 cm inclusi	1 207	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	325,89 120,70 229,33 168,98 84,49 12,07 265,54
8		— da 115 cm esclusi a 165 cm inclusi	732	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	197,64 73,20 139,08 102,48 51,24 7,32 161,04
9		— maggiore di 165 cm	236	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	63,72 23,60 44,84 33,04 16,52 2,36 51,92
		— non nominati:			
10		— stampati	82	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	22,14 8,20 15,58 11,48 5,74 0,82 18,04
11		— altri	82	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	22,14 8,20 15,58 11,48 5,74 0,82 18,04
	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:			
12		B. di fibre tessili artificiali	173	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	46,71 17,30 32,87 24,22 12,11 1,73 38,06

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (3)	Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (4)	
	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:			
		B. di fibre tessili artificiali			
13		— stampati	157	Germania:	42,39
				Benelux:	15,70
				Francia:	29,83
				Italia:	21,98
				Danimarca:	10,99
				Irlanda:	1,57
				Regno Unito:	34,54
14		— altri	157	Germania:	42,39
				Benelux:	15,70
				Francia:	29,83
				Italia:	21,98
				Danimarca:	10,99
				Irlanda:	1,57
				Regno Unito:	34,54
	ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata:			
15		— di cotone	23	Germania:	6,21
				Benelux:	2,30
				Francia:	4,37
				Italia:	3,22
				Danimarca:	1,61
				Irlanda:	0,23
				Regno Unito:	5,06
	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:			
16		A. di cotone	113	Germania:	30,51
				Benelux:	11,30
				Francia:	21,47
				Italia:	15,82
				Danimarca:	7,91
				Irlanda:	1,13
				Regno Unito:	24,86
	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:			
17		— in tessuti di cotone	47	Germania:	12,69
				Benelux:	4,70
				Francia:	8,93
				Italia:	6,58
				Danimarca:	3,29
				Irlanda:	0,47
				Regno Unito:	10,34
18		— altri	298	Germania:	80,46
				Benelux:	29,80
				Francia:	56,62
				Italia:	41,72
				Danimarca:	20,86
				Irlanda:	2,98
				Regno Unito:	65,56

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (3)	Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (4)	
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:			
19		— in tessuti di cotone	63	Germania:	17,01
				Benelux:	6,30
				Francia:	11,97
				Italia:	8,82
				Danimarca:	4,41
				Irlanda:	0,63
				Regno Unito:	13,86
20		— altri	120	Germania:	32,40
				Benelux:	12,00
				Francia:	22,80
				Italia:	16,80
				Danimarca:	8,40
				Irlanda:	1,20
				Regno Unito:	26,40
	ex 61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:			
21		— in tessuti non di cotone	63	Germania:	17,01
				Benelux:	6,30
				Francia:	11,97
				Italia:	8,82
				Danimarca:	4,41
				Irlanda:	0,63
				Regno Unito:	13,86
	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:			
22		— in tessuti di cotone	52	Germania:	14,04
				Benelux:	5,20
				Francia:	9,88
				Italia:	7,28
				Danimarca:	3,64
				Irlanda:	0,52
				Regno Unito:	11,44
23		— altri	6	Germania:	1,62
				Benelux:	0,60
				Francia:	1,14
				Italia:	0,84
				Danimarca:	0,42
				Irlanda:	0,06
				Regno Unito:	1,32